

OGGETTO

OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

AGGIORNAMENTO**20 Febbraio 2020****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 22 D.P.R. 27.1.1972 n.633; Art. 2 co. 1 del D.Lgs. 5.08.2015 n.127 modificato dall' Art. 17 DL del 23.10.2018 n.119 convertito in L.17.12.2018 n. 136; D.L. 26.10.2019 n.124 convertito in L. 19.12.2019 n. 157 (Decreto Fiscale);
DM 7.12.2016 - DM 10.05.2019 - DM 24.12.2019
Provvedimento AE del 28.10.2016 n. 182017, modificato dal Provvedimento AE del 18.04.2019 n.99297- Provvedimento AE 30.12.2019 - Risoluzione 10.02.2020 n.6

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – RIEPILOGO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI CON RELATIVO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO E DECORRENZA

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
IVA
CORRISPETTIVI TELEMATICI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
020
022

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 53/2019 OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

REFERENTE STUDIO**dott.ssa Adriana ADRIANI****BRIEFING**

L'art. 2 co. 1 del D.Lgs. 5.8.2015 n. 127 prevede l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate.

L'introduzione di tali adempimenti è finalizzata a completare il processo di digitalizzazione dei documenti fiscali avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria, e a garantire, così, una maggiore capacità di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Infatti, è stabilito che la memorizzazione e la connessa trasmissione dei dati in via telematica sostituiscono sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, sia le modalità di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Il legislatore ha previsto, però, un'applicazione graduale del nuovo obbligo, disponendone l'entrata in vigore:

- dall'1.7.2019, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro;
- dall'1.1.2020, per la generalità degli altri soggetti che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al minuto.

Con la stessa finalità, il DM 10.5.2019 (pubblicato sulla G.U. 18.5.2019 n. 115), emanato in attuazione dell'art. 2 co. 1 ultimo periodo del D.Lgs. 127/2015, ha individuato le operazioni che, almeno in una prima fase, sono esonerate da tali adempimenti.

Il DM 24.12.2019 ha ampliato le ipotesi al ricorre delle quali è previsto l'esonero dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, mentre con il Provvedimento del 30.12.2019 si concentra sulle cessioni di benzina e gasolio.

L'agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.6 del 10 febbraio 2020, ha fornito delucidazioni in merito all'applicazione delle sanzioni qualora, durante il primo semestre di vigenza di tali obblighi, siano stati adottate forme differenti di documentazione dei corrispettivi.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.21/2020

PAGINA

2/12

AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA

Fatte salve le specifiche ipotesi di esonero individuate dal DM 10.5.2019 e dal DM 24.12.2019, il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, di cui all'art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015, si applica:

- ⇒ dall'1.7.2019, per i soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 e che hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro;
- ⇒ dall'1.1.2020, per la generalità dei soggetti che effettuano operazioni ex art. 22 del DPR 633/72.

SOGGETTI OBBLIGATI

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015, sono tenuti a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri tutti i soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, fatti salvi gli specifici esoneri disposti con decreto ministeriale.

Si tratta, dunque, dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al dettaglio e dei soggetti ad essi assimilati, i quali sono esonerati, per tali operazioni, dall'obbligo di emissione della fattura (ove non richiesta del cliente).

Sono interessati dal nuovo obbligo, dunque, anche i soggetti della "grande distribuzione organizzata" che in precedenza potevano fruire del regime opzionale di cui all'art. 1 co. 429 - 432 della L. 311/2004. Tale regime, infatti, è stato abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 127/2015 e, a partire dall'1.1.2019, non è più applicabile.

SOGGETTI ESONERATI

In attuazione dell'art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015, è stato emanato il DM 10.5.2019 (in vigore dal 2.6.2019), che individua le operazioni esonerate dai nuovi adempimenti di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

OPERAZIONI ESCLUSE DALL'EMISSIONE DI SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DM 10.5.2019, sono escluse dall'applicazione del nuovo obbligo:

- a) le operazioni per le quali è attualmente previsto l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale:
 - ai sensi dell'art. 2 del DPR 696/96 (es. cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani, periodici e libri, vendite per corrispondenza, ecc.);
 - ai sensi del DM 13.2.2015 (servizi connessi alla duplicazione della patente);
 - ai sensi del DM 27.10.2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati);
- b) le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito certificate mediante biglietto di trasporto (anche emesso da biglietterie automatizzate).

Per tali operazioni resta fermo:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.21/2020

PAGINA

3/12

- l'obbligo di annotazione dei corrispettivi sull'apposito registro di cui all'art. 24 del DPR 633/72;
- l'esonero dalla certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Le esclusioni di cui all'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del decreto in argomento verranno meno a partire dalle date che saranno individuate con successivi decreti ministeriali (art. 3 del DM 10.5.2019).

SERVIZI DI MENSA RESI AI DIPENDENTI

Con la risposta a interpello 27.5.2019 n. 159, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi di mensa forniti da una società ai propri dipendenti, addebitando a ciascuno di essi un importo forfettario per ogni pasto fruito, costituiscono operazioni escluse dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a) del DM 10.5.2019, in quanto operazioni rientranti tra quelle di cui all'art. 2 co. 1 lett. i) del DPR 696/96. Per le stesse resta fermo l'obbligo di annotazione dei corrispettivi sul relativo registro.

È tuttavia ammessa la possibilità di documentare tali operazioni, facoltativamente, mediante fatture differite riepilogative, nel rispetto dell'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, annotandole eventualmente mediante documento riepilogativo, ai sensi dell'art. 6 del DPR 695/96.

OPERAZIONI EFFETTUATE IN VIA MARGINALE

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. c) del DM 10.5.2019 e dal successivo DM 24.12.2019, sono escluse dal nuovo obbligo:

- le operazioni "collegate e connesse" a quelle di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 citato;
- le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate in via marginale rispetto alle medesime operazioni di cui alle lettere a) e b), ovvero rispetto alle operazioni soggette a fatturazione ex art. 21 del DPR 633/72 (intendendosi effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari dell'anno precedente).

Il DM 24.12.2019 ha inserito una nuova fattispecie di esonero riguardante le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

Per le operazioni "collegate e connesse" a quelle esonerate, nonché per le operazioni al dettaglio effettuate "in via marginale", continua a sussistere sia l'obbligo di registrazione dei corrispettivi ex art. 24 del DPR 633/72, sia l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

OPERAZIONI NEL CORSO DI TRASPORTI INTERNAZIONALI

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. d) del DM 10.5.2019, in fase di prima applicazione, sono escluse dal nuovo obbligo le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso di trasporti internazionali (ad esempio, nel corso di crociere internazionali). Va evidenziato, peraltro, che non è stato chiarito a quale nozione di "trasporto internazionale" si possa fare riferimento.

Restano fermi, per tali operazioni, gli obblighi di registrazione dei corrispettivi ex art. 24 del DPR 633/72 e di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta.

L'esonero in argomento verrà meno a partire dalla data che sarà individuata con successivo decreto ministeriale (art. 3 del DM 10.5.2019).

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.21/2020

PAGINA

4/12

DISTRIBUTORI AUTOMATICI E DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

L'art. 2 del DM 10.5.2019 conferma che l'introduzione del nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi non incide sull'applicazione della disciplina settoriale prevista per le operazioni effettuate mediante distributori automatici e per le cessioni di benzina e gasolio. Per tali operazioni, gli adempimenti in parola erano già previsti in via obbligatoria ai sensi dell'art. 2 co. 1-bis e 2 del D.Lgs. 127/2015.

Il DM 10.5.2019 (modificato dal DM 24.12.2019) ha individuato le operazioni che, in fase di prima applicazione, sono escluse dai nuovi obblighi. Gli esoneri cesseranno di avere applicazione a partire dalle date che saranno individuate con successivi decreti ministeriali.

Riferimento DM 10.5.2019	FATTISPECIE ESCLUSA DALL'OBBLIGO	OBBLIGHI CONNESSI
Art. 1 co. 1 lett. a)	Operazioni di cui all'art. 2 del DPR 696/96 (es. cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani, periodici e libri, vendite per corrispondenza, ecc.)	Annotazione sul registro dei corrispettivi
	Operazioni di cui al DM 13.2.2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento)	
	Operazioni di cui al DM 27.10.2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e tele radiodiffusione resi a privati)	
Art. 1 co. 1 lett. b)	Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, certificate mediante biglietto di trasporto	
Art.1 co. 1 lett. b)bis	Prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri	
Art. 1 co. 1 lett. c)	Operazioni collegate e connesse a quelle di cui all'art. 1 co. 1 lett. a), b) e b)bis	Annotazione sul registro dei corrispettivi
	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate "in via marginale" rispetto a quelle di cui alle suddette lettere a), b) e b)-bis)	Certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale
	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 effettuate "in via marginale" rispetto a quelle soggette a obblighi di fatturazione	
Art. 1 co. 1 lett. d)	Operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale	Segue
Art. 2 co. 2	Operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, effettuate "in via marginale" dagli esercenti impianti di distribuzione carburante	Annotazione sul registro dei corrispettivi Certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale

Per tutte le operazioni escluse dal nuovo obbligo ai sensi del DM 10.5.2019 resta ferma la possibilità di effettuare i nuovi adempimenti su base facoltativa.

Non è ancora stato emanato il decreto ministeriale previsto dall'art. 2 co. 6-ter del D.Lgs. 127/2015. In base a tale disposizione, le operazioni al dettaglio effettuate in specifiche zone,

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.21/2020

PAGINA

5/12

individuare con decreto ministeriale, possono continuare ad essere certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Con Il Provvedimento del 30.12.2019 viene inoltre stabilito che:

- ▶ Sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° gennaio 2020 gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina a gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri. I soggetti appena richiamati, tuttavia, possono effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020; con riferimento ai dati dei corrispettivi relativi ai mesi da aprile 2020 in poi, invece, troveranno applicazione le ordinarie disposizioni
- ▶ Sono obbligati alla trasmissione dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2020 gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
- ▶ Sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2021 tutti gli altri.

Con riferimento ai contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale, il Provvedimento introduce inoltre la possibilità di effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Attraverso l'art.32 comma 2 del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni, dalla L.157/2019:

- ▶ Da un lato, è stato soppresso l'articolo 2, lettera q), D.P.R. 696/1996, in forza del quale era in passato previsto l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
- ▶ Dall'altro, è stata prevista la possibilità, sempre per le richiamate prestazioni didattiche delle autoscuole, fino al 30 giugno 2020, di documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, posticipando, in tal modo, gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati in corrispettivi giornalieri.

DATI OGGETTO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE

L'art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015 stabilisce che i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 memorizzano in via elettronica e trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri. Tuttavia, la norma non individua in modo specifico le operazioni soggette ai nuovi obblighi.

Peraltro, tenendo conto di quanto riportato nelle specifiche tecniche allegate al Provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017, si ritiene di dover fare riferimento ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72, ossia delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.21/2020

PAGINA
6/12

Le stesse specifiche tecniche indicano che le informazioni da memorizzare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate sono quelle di cui al documento “Tipi dati per i corrispettivi”, allegato al citato Provv. 182017/2016. Si tratta, in particolare:

- dei dati relativi alla trasmissione;
- dei dati relativi all’eventuale periodo di interruzione dell’attività;
- della data e dell’ora in cui è avvenuta la rilevazione;
- dei dati di riepilogo delle operazioni, distinte in base all’aliquota o alla natura delle stesse.

MODALITA’ DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE

Ai sensi dell’art. 2 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Nel rispetto di tali prescrizioni, l’Agenzia delle Entrate, con il Provv. 28.10.2016 n. 182017, ha stabilito che gli obblighi in parola possono essere adempiuti mediante i seguenti strumenti:

- i Registratori Telematici definiti dallo stesso provvedimento;
- i registratori di cassa di cui alla L. 18/83 e all’art. 12 della L. 413/91, appositamente adattati alle nuove funzioni telematiche (secondo quanto indicato dal § 8 delle specifiche tecniche);
- una procedura web gratuita messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e utilizzabile anche da dispositivi mobili.

Inoltre, dall’1.1.2021, gli obblighi potranno essere assolti anche mediante sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, le cui caratteristiche saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (art. 21 co. 1-bis del DL 124/2019).

CRITERI DI SCELTA DEGLI STRUMENTI

La scelta degli strumenti dovrà tener conto della tipologia di attività esercitata:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA	STRUMENTO
Attività caratterizzata da un’elevata frequenza di operazioni	Registratori telematici
Attività caratterizzata da una bassa frequenza di operazioni	Valutabile l’utilizzo della procedura web

REGISTRATORI TELEMATICI

Nel caso dei registratori telematici (RT) è necessario che:

- il soggetto passivo IVA provveda a far installare l'apparecchio e ad accreditarsi come "esercente" sul sito Fatture e Corrispettivi;
- l'apparecchio sia censito, attivato e messo in funzione dai tecnici abilitati (la data di messa in funzione coincide con il primo invio telematico dei dati);
- il soggetto passivo apponga sul registratore telematico il QRcode, rilasciato al termine della fase di attivazione sul portale Fatture e Corrispettivi.

Sono inoltre previste verificazioni periodiche obbligatorie degli apparecchi.

I registratori telematici sono in grado di memorizzare, all'interno di memorie permanenti e inalterabili, sia i dati di dettaglio che i dati di riepilogo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate.

Ai fini della trasmissione, il registratore telematico:

- ⇒ elabora i dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo;
- ⇒ al momento della chiusura giornaliera genera un file in formato XML secondo il tracciato riportato nell'allegato "Tipi dati per i corrispettivi";
- ⇒ sigilla elettronicamente il file;
- ⇒ lo trasmette al sistema dell'Agenzia delle Entrate in via telematica;
- ⇒ contestualmente alla trasmissione del file, riceve dal sistema dell'Agenzia delle Entrate l'esito che attesta l'avvenuto controllo formale;
- ⇒ l'esito, ed eventualmente il file generato ovvero i dati in esso contenuti e trasmessi, sono conservati nella memoria permanente di dettaglio e sono disponibili per la consultazione presso il punto vendita.

Si ricorda, altresì, che è possibile:

- 📄 Utilizzare i registratori telematici già attivati come registratori di cassa (al più tardi, fino al termine di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi);
- 📄 Anteriormente alla messa in funzione del registratore, effettuare degli invii simulati utilizzando la modalità "demo";
- 📄 Mettere in funzione i registratori telematici prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica, provvedendo, dunque, ad effettuare su base volontaria gli adempimenti; in tal caso, tuttavia, la memorizzazione e trasmissione dei dati non potranno considerarsi sostitutive degli obblighi di registrazione di cui all'art. 24 co. 1 del DPR 633/72 e non sarà possibile certificare le operazioni in modo promiscuo, in parte mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, in parte memorizzando e trasmettendo i dati (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 14.5.2019 n. 139).

PROCEDURA WEB

La possibilità di utilizzare una procedura web gratuita in luogo dei registratori telematici è stata introdotta con il Prov. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 99297, al fine di semplificare gli adempimenti per i soggetti che normalmente certificavano le operazioni mediante ricevuta fiscale.

La procedura web è accessibile sul portale a tutti coloro che hanno un collegamento internet e le credenziali di accesso, attraverso diverse modalità:

- ⇒ Spid (sistema pubblico di identità digitale);
- ⇒ Cns (carta nazionale dei servizi);
- ⇒ Con i classici sistemi Entratel e Fiscoline

Il passo successivo sarà quello di selezionare l'area "Fatture e corrispettivi" entrando così in una pagina che consente di compilare il documento commerciale e quindi inserire tutti i dati dell'operazione effettuata. Si provvede successivamente alla generazione dello stesso documento in formato PDF e far scegliere al cliente la modalità di rilascio se cartacea, tramite e-mail o altra modalità.

L'ultimo passo sarà quello relativo alla memorizzazione e conseguente invio all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi elettronici di ogni operazione. Questa procedura necessita di una connessione di rete internet sempre attiva.

Per favorire l'uso della procedura e per velocizzare le operazioni ricorrenti si può creare una rubrica di prodotti e di servizi in cui memorizzare le proprie descrizioni; al momento dell'utilizzo basterà selezionarle dalla lista precompilata, anziché doverle inserire nuovamente di volta in volta.

UTILIZZO CONGIUNTO DI REGISTRATORE TELEMATICO E PROCEDURA WEB

Sono ammesse soluzioni "miste" (cfr. Guida Agenzia delle Entrate, ottobre 2019) ovvero si può scegliere se utilizzare sia il registratore telematico che la procedura web.

Ad esempio, si può installare il registratore telematico presso un punto vendita, ma può esserci anche personale che svolge attività fuori dal punto vendita (es. manutenzioni, vendita a domicilio ecc.). Queste ultime operazioni possono essere memorizzate, generando il documento commerciale da rilasciare al cliente, mediante la procedura web.

Sarà il sistema dell'Agenzia delle Entrate poi a sommare i corrispettivi pervenuti dal registratore telematico e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.

DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Resta fermo, anche a fronte dei nuovi adempimenti, l'obbligo di emissione della fattura, ove richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

In caso di emissione della fattura (anche su base volontaria), non ricorre l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. 149).

Peraltro, al di fuori delle ipotesi di esonero individuate dall'art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico e inviata al Sistema di Interscambio.

L'emissione del documento elettronico (in modalità ordinaria o semplificata) potrà avvenire mediante gli stessi Registratori Telematici utilizzati per inviare i corrispettivi. Il registratore consentirà, infatti, di memorizzare i dati della fattura e di trasmettere telematicamente il documento ai sensi dell'art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015.

DOCUMENTO COMMERCIALE

In mancanza dell'emissione della fattura, le operazioni dovranno in ogni caso essere documentate, almeno ai fini commerciali, mediante la nuova tipologia di documento definita dal DM 7.12.2016.

Tale documento, infatti, che può essere rilasciato sia mediante i registratori telematici, sia utilizzando la procedura web dell'Agenzia delle Entrate, costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia.

Di regola, dunque, il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:

- 📄 Data e ora di emissione;
- 📄 Numero progressivo;
- 📄 Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- 📄 Numero di partita IVA dell'emittente;
- 📄 Ubicazione dell'esercizio;
- 📄 Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (in alternativa, per i prodotti medicinali, il numero AIC);
- 📄 Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Su richiesta del cliente, tuttavia, il documento commerciale dovrà essere emesso con l'indicazione anche del codice fiscale o della partita IVA dell'acquirente, assumendo così validità anche ai fini fiscali.

In tal modo, esso sarà considerato idoneo:

- ⇒ ai fini della deduzione delle spese agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- ⇒ ai fini della deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF;
- ⇒ ad attestare l'effettuazione delle operazioni ai fini della fatturazione differita.

Si osserva, infine, che il documento può essere emesso in formato cartaceo ovvero, previo accordo con il destinatario, in formato elettronico (garantendone l'autenticità e l'integrità).

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.21/2020

PAGINA
10/12

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO

Al fine di agevolare l'acquisto dei registratori telematici o l'adattamento di altri strumenti per la memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi, è stata prevista l'attribuzione, per il 2019 e il 2020, di un credito d'imposta (art. 2 co. 6-quinquies del D.Lgs. 127/2015).

Tale credito è riconosciuto in misura pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di:

- 250,00 euro, in caso di acquisto;
- 50,00 euro, in caso di adattamento.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- ⇒ esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24 (indicando il codice tributo "6899"), che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- ⇒ a condizione che il pagamento sia stato effettuato con mezzi tracciabili (es. assegni bancari e postali, circolari e non, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate; cfr. provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 49842, che richiama il provv. 4.4.2018 n. 73203);
- ⇒ a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi ed il relativo corrispettivo è stato pagato mediante mezzi tracciabili.

Si precisa, inoltre, che con riferimento a tale credito non si applicano:

- ❖ il limite annuale per l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU del modello REDDITI, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- ❖ il limite "generale" annuale per le compensazioni nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000).

Il credito d'imposta in argomento dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

REGIME SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 2 co. 6 del D.Lgs. 127/2015, in caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero in caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del D.Lgs. 471/97. In particolare:

- la sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati;
- la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, o dell'esercizio dell'attività, per un periodo da tre giorni a un mese, qualora siano contestate quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.21/2020

PAGINA

11/12

Non sembra sia prevista una specifica sanzione in caso di mancata emissione del documento commerciale.

Con la Risoluzione n.6 del 10 febbraio 2020, l'Amministrazione Finanziaria è intervenuta per fornire chiarimenti relativamente all'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi abbiano adottato soluzioni differenti per documentare i corrispettivi.

Viene riconosciuto che, laddove l'unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel secondo semestre 2019, la violazione può essere regolarizzata senza l'applicazione delle sanzioni amministrative, purché i dati siano trasmessi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019, ossia entro il 30 aprile 2020.

Ciò al fine di tenere conto delle difficoltà incontrate dagli operatori in fase di prima applicazione del nuovo regime, nonché dei principi fissati dallo Statuto del contribuente (art. 10 della L. 212/2000).

Secondo le nuove indicazioni, le sanzioni di cui agli artt. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97 troveranno applicazione laddove i soggetti interessati trasmettano i dati oltre il termine del 30 aprile 2020 ovvero omettano di trasmetterli dopo tale data. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs.472/97.

Con la stessa Risoluzione è stato confermato quanto già chiarito dall'Agenzia delle Entrate secondo cui gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi vengono meno laddove le operazioni siano state documentate mediante fattura (ordinaria o semplificata), emessa su richiesta del cliente ovvero su base volontaria, entro i termini previsti dall'art. 21 del DPR 633/72.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.21/2020

PAGINA
12/12

ALLEGATO 1 – RIEPILOGO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI CON RELATIVO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO E DECORRENZA

Articolo 2 D.Lgs. 127/2015	SOGGETTI OBBLIGATI	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	DECORRENZA
COMMA 1	Soggetti di cui all'articolo 22 D.P.R. 633/1972	Prov. AE 182017/2016 Prov. AE 99297/2019 Prov. AE 1432217/2019	1.1.2020
	Soggetti di cui all'articolo 22 D.P.R. 633/1972 con volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro		1.7.2019
COMMA 1-BIS	Distributori di carburante ad elevata automazione	Prov. AE/DOGANE 106701/2018	1.7.2018
	Distributori di carburante con erogazioni 2018 sup. a 3 milioni di litri	Prov. AE/DOGANE 30.12.2019	1.1.2020
	Distributori di carburante con erogazioni 2018 sup. a 1,5 milioni e fino a 3 milioni di litri		1.7.2020
	Distributori di carburante con erogazioni 2018 fino a 1,5 milioni di litri		1.1.2021
COMMA 2	Distributori automatici dotati di porta di comunicazione	Prov. AE 102807/2016	1.4.2017
	Distributori automatici NON dotati di porta di comunicazione	Prov. AE 61936/2017	1.9.2017 (fino a 31.12.2022)

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n.21/2020

PAGINA

13/12